Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì, 27 luglio — Numero 176

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 15
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 4° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale che si è ora ultimata la spedizione del 4° volume dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52 - Roma (16) entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 738, che apporta modificazioni al funzionamento del Consorzio per le sovvenzioni su valori industriali, per inesattezza della copia trasmessa dal Ministero del tesoro, all'art. 1°, 4° comma, è stato erroneamente stampato « al *quinto* del capitale, anzichè al *quintuplo* del capitale », come è detto nel testo originale del decreto stesso e qui si rettifica.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 954, ***che fissa la ripartizione dei servizi tra l'ufficio degli atti civili, giudiziari e bollo e quello delle successioni e demanio della città di Udine.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni degli uffici del registro e bollo e delle successioni e demanio della città di Udine sono variate secondo l'unita tabella vista d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

L'ufficio degli atti civili, giudiziari e bollo di detta città assume la denominazione di « Ufficio del registro;

e quello delle successioni e demanio assume la denominazione di Ufficio del bollo e del demanio », conservando la identica circoscrizione territoriale.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 153, la media delle riscossioni degli uffici infrascritti viene determinata in via presuntiva come segue:

per l'ufficio del registro L. 3.000.000
per l'ufficio del bollo e demanio L. 3.500.000.
Amministrazione tasse e demanio L 349..500.
Amministrazione del fondo pel Culto L. 4.500.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

UFFICI DI UDINE

TABELLA di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio degli atti civili, giudiziari e bollo e quello delle successioni e demanio

A — Ufficio del registro.

1. Registrazione degli atti pubblici, privati e giudiziari con riscossione dei relativi diritti catastali, d'archivio, e tassa di trascrizione ipotecaria.
2. Tasse di successioni con le riscossioni accessorie di cui sopra.
3. Tassa di manomorta.
4. Tasse a debito.
5. Diritti di segreteria.
6. Tasse sulle concessioni governative giusta il testo unico e la tabella allegato *F* del decreto legislativo 24 novembre 1919, numero 2163 (esclusi solo i permessi di porto d'armi e di caccia).
7. Tasse sugli automobili, motocicli, autoscafi e velocipedi.
8. Diritti di significazione di atti all'estero e diritti di inserzione degli atti di società.
9. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti di volontaria e di onoraria giurisdizione e sulle sentenze e decreti penali.
10. Riscossione dei diritti sui certificati, copie di estratti catastali, compresi quelli di scritturato.
11. Proventi dell'archivio di Stato.
12. Tassa notarile.
13. Depositi per ricorsi in cassazione.
14. Pagamento di spese di giustizia.
15. Riscossione di multe e spese di giustizia e amministrative.

B — Ufficio del bollo e demanio

1. Bollazione con marche e visto per bollo.
2. Tasse in surrogazione del bollo e del registro, comprese le assicurazioni di ogni specie.
3. Tasse sulle licenze di porto d'armi e per caccia.
4. Tasse scolastiche.
5. Tasse di bollo sulla vendita di gioielli ed altri oggetti preziosi.
6. Tassa di bollo sulle profumerie e specialità medicinali, sui vini e liquori e sulle acque minerali.
7. Tasse di bollo e relativo contributo di beneficenza sui biglietti di ingresso nei teatri, cinematografi, stabilimenti balneari ed idroterapici e negli altri luoghi in cui si danno spettacoli e trattenimenti pubblici.
8. Tassa di bollo sul prezzo di vendita e di consumo di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiansi considerati di lusso.
9. Tasse di bollo sulle inserzioni nei giornali, riviste, ecc.
10. Tasse di bollo sui biglietti delle tramvie e delle linee automobilistiche.
11. Depositi per adire agli incanti e per spese contrattuali.
12. Monta cavalli stalloni.
13. Tasse di bollo in genere riscuotibili in modo virtuale.
14. Vendita di tutte le specie di valori bollati a privati ed a distributori secondari, compresi i foglietti e marche per contratti di borsa, le marche per verificazione di pesi e misure, le fascette per polveri piriche, le marche della Cassa Nazionale di previdenza e le marche turistiche.
15. Amministrazione dei patrimoni del demanio, dell'asse ecclesiastico e del fondo pel culto (vendite, rendite e crediti diversi).
16. Aziende speciali diverse comprese quelle del demanio forestale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 957, ***che sostituisce la tabella* B *annessa al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845, concernente gli stipendi e gli assegni del personale delle RR scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R decreto 14 agosto 1920, n 1845, che stabilisce gli stipendi e gli assegni del personale delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali;

Riconosciuta la necessità di modificare la tabella B, riguardante gli assegni del personale di inservienza degli Istituti predetti per renderla meglio rispondente ai fini che col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845, si vogliono conseguire:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella B annessa al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845, si sostituisce la seguente:
Assegni del personale d'inservienza delle Regie Scuole superiori di agricoltura e delle Regie Stazioni di prova agrarie e speciali:

Assegno iniziale L. 2400.

Aumenti triennali:

uno di L. 400, L. 2800;
uno di L. 400, L. 3200;
uno di L. 300, L. 3500.

Aumento quadriennale:

uno di L. 300, L. 3800.

Aumenti quinquennali:

uno di L. 300, L. 4100;
uno di L. 300, L. 4400;
uno di L. 300, L. 4700.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 26 giugno 1921, n. 963, *che proroga i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 8 ottobre 1920, n. 1465, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1920, n. 1942, che proroga i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia, e del commissario ripartitore dei demani comunali;

Visto l'art 16 della legge 20 marzo 1865, all. *E.*

Visto il R. decreto 31 marzo 1921, n. 646, che stabilisce un ulteriore proroga dei poteri della detta Commissione e del detto commissario ripartitore;

Ritenuta la necessità, per il numero ingente dei ricorsi ancora in corso di istruzione avverso i provvedimenti prefettizi di concessione di terre in Sicilia, e l'entità delle operazion demaniali da definirsi in quella Regione, di prorogare ulteriormente i poteri suindicati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia, fino al 30 settembre 1921, e il presidente della detta Commissione conserverà fino al detto termine le funzioni di commissario ripartitore dei demani comunali della Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 23 giugno 1921, n. 965, *che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del Corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1919, n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il Corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comandante del Corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale - qualora rivesta il grado di colonnello - è dovuta, in aggiunta alle indennità di cui al citato R. decreto n. 2261 del 16 novembre 1919, dal giorno dell'assunzione della carica fino al giorno della cessazione della carica stessa un'indennità giornaliera di L. 20 per spese di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 19 giugno 1921, n. 966, ***che approva e rende esecutoria la convenzione 25 maggio 1921 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica S. Spirito-Bitonto.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, e 23 gennaio 1921, n. 56;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto-legge 23 febbraio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 25 maggio 1921 tra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Società anonima ferroviaria di Bitonto, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica a scartamento normale S. Spirito-Bitonto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 939. Regio decreto 2 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R Università di Bologna è autorizzato ad accettare il legato di libri di archeologia preistorica e classica disposto a favore della Scuola archeologica dell'Università medesima dal compianto prof. Gherardo Ghirardini.

N. 941 Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono modificati gli articoli 2 e 9 del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2189, concernente il riordinamento della R. scuola d'arte applicata alla industria di Macerata.

N. 942. Regio decreto 12 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 943. Regio Decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera Nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale, ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 944. Regio decreto 26 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico dell'Opera Pia Braghini-Rossetti di Pontelagoscuro (Ferrara).

N. 945. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, la scuola femminile di agricoltura e di economia domestica in Atina (Caserta), viene intitolata al nome di « Pasquale Visocchi »

N. 948. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Pescia.

N. 958. Regio decreto 6 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo che il comune di Bellinzago (Novara) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 10.872,39 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328, è elevato a L. 11.378,55 dal 1° maggio 1915.

N. 959. Regio decreto 12 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Rivalta Bormida deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n 487, già fissato in L. 6471,50 con R. decreto 21 gennaio 1915, n. 721, è elevato a L. 7471,50 dal 1° ottobre 1919 e a L. 8095,50 dal 1° ottobre 1920.

N. 960. Regio decreto 12 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, viene istituita in Foggia una stazione di allevamento e di miglioramento degli ovini intitolata « Ovile nazionale ».